

Roma, 17 gennaio 2025

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2025\_03**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Operative da oggi le novità sul trasporto transfrontaliero dei contanti**

Sono in vigore da oggi le novità in materia di trasporto del denaro contante (e di spedizione di denaro “non accompagnato”) in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione apportate al DLgs. 195/2008 (dal DLgs. 211/2024 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 2018/1672/Ue). In realtà, le novità attengono ai trasporti in entrata o in uscita dall’Italia, dal momento che il nostro legislatore ha deciso di applicare gli obblighi correlati ai passaggi transfrontalieri con denaro contante anche a quelli interni alla Ue. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DLgs. 195/2008, infatti, chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando “denaro contante” di importo “pari o superiore” a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. La nuova disciplina affianca a tale obbligo quello della messa a disposizione del contante ai fini dei necessari controlli, precisandosi, altresì, che l’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di informazioni inesatte o incomplete, ma anche quando il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo. Le ulteriori principali novità attengono alla definizione di denaro contante e all’introduzione del nuovo istituto del “trattenimento temporaneo” dello stesso. Quanto alla definizione di denaro contante si precisa come esso comprenda la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide e le carte prepagate. Queste ultime sono così definite: “le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 ... che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente”. Si tratta della medesima definizione contenuta nell’art. 2 par. 1 del regolamento 2018/1672/Ue, rispetto alla quale la circ. Agenzia delle Dogane n. 12/2024 ha evidenziato la mancanza di una specificazione delle carte prepagate in grado di ricondurle alla nozione di denaro contante. A giudizio dell’Agenzia delle Dogane, quindi, per poter essere incluse in tale definizione occorrerebbe l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso, finora non emanato (si sottolinea, infatti, come l’art. 2 par. 2 del regolamento 2018/1672/Ue preveda il potere della Commissione di adottare atti delegati al fine di modificare l’allegato I per tener conto delle nuove tendenze in materia di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, o per tener conto delle migliori pratiche di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo oppure per impedire l’uso da parte di criminali di merci utilizzate come riserve di valore altamente liquide e di carte prepagate). Pertanto,

conclude l’Agenzia delle Dogane, sebbene le carte prepagate siano incluse nella definizione di denaro contante, allo stato non vi sarebbe obbligo di dichiararle. All’interno del nuovo art. 3-bis del DLgs. 195/2008, poi, viene introdotto l’istituto del “trattenimento temporaneo” del denaro contante. All’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza è riconosciuta la possibilità di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Il trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti interessati anche nel caso di importo inferiore a 10.000 euro. Viene, inoltre, introdotta la nozione di “denaro contante non accompagnato” (ossia del denaro contante che rientri in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto). Rispetto a esso viene precisato che l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’Agenzia delle Dogane, da parte del mittente o del destinatario o di un rispettivo rappresentante, sorge solo “qualora nel corso dell’attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro”. Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni e, nel frattempo, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato. Ne consegue, quindi, il passaggio da un obbligo dichiarativo del denaro contante “spedito” che prescindeva dal rinvenimento in sede di controllo – la previgente disciplina, infatti, stabiliva che la dichiarazione dovesse essere consegnata (a Poste italiane spa o ai fornitori di servizi postali) all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento – a un obbligo informativo che sorge solo in conseguenza del rinvenimento di denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso dell’attività di controllo (per un approfondimento della materia si veda il Tema on line disponibile da oggi).

*Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 17 gennaio 2025*

## ➤ **Ricorso al trust per gestire e pianificare lo scioglimento del matrimonio**

La definizione di un accordo di separazione o di un divorzio può interessare la pianificazione del passaggio generazionale, essendo ammessi i trasferimenti anche in favore dei figli della coppia. Alla luce dei diritti dei figli di una coppia separata o divorziata (art. 6 della L. 898/1970; artt. 315-bis e 316-bis c.c.), un trasferimento in loro favore può essere anche la chiave psicologica per trovare un accordo tra le parti. Gli accordi sottoscritti in sede di divorzio, come anche nell’ambito di una separazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 351/2023; Corte Cost. n. 154/1999), godono inoltre di un regime di esenzione dalle imposte di qualsiasi natura (ex art. 19 della L. 74/87). Detta esenzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 27/2012, “deve ritenersi applicabile ad accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge – cfr. Cass. 17 febbraio 2001 n. 2347) ma anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli”. L’Amministrazione finanziaria nella stessa circolare ha precisato che la “richiamata interpretazione giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale”. Al fine di dare piena esecuzione alle obbligazioni che sorgono in capo a uno dei due coniugi in sede di scioglimento del vincolo

matrimoniale, è sempre più diffuso il ricorso allo strumento del trust. Inoltre, è di rilievo osservare la relazione tra la normativa fiscale sopra analizzata in materia di accordi di separazione e divorzio e quella relativa all'istituto del trust per quanto attiene l'imposta sulle successioni e donazioni, oggetto di recente intervento del legislatore (art. 4-bis del DLgs. 346/90 introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del DLgs. 139/2024, con efficacia dal 1° gennaio 2025). Il trust ha infatti trovato pieno ed esplicito riconoscimento nel Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. La modifica, nel definire il regime ordinario di imposizione (c.d. "tassazione in uscita"), pare avvicinarsi alla prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 34/2022) e alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il principio che ha guidato il legislatore nell'individuazione del momento impositivo è lo stabile arricchimento del beneficiario di capitale (il "trasferimento") e quindi l'ampliamento della capacità contributiva (art. 53 Cost.). In alternativa al regime ordinario, il nuovo art. 4-bis comma 3 propone ora la possibilità di optare per la c.d. "tassazione in entrata" all'atto di disposizione degli asset nel fondo in trust. In attesa del provv. dell'Agenzia delle Entrate, nell'esame della relazione tra il trust e l'accordo di separazione e/o divorzio, è utile richiamare alcune delle categorie di trust, per verificare se e quando possano ricorrere i presupposti impositivi. Un trust istituito in favore dei figli nati in costanza di un matrimonio, ora in crisi, probabilmente dovrebbe poter essere qualificato come trust familiare. Se invece il trust venisse utilizzato per dare corso a un'obbligazione di un coniuge verso l'altro (si pensi a una rendita o, ancora, all'obbligo di corrispondere il ricavato dalla vendita di un bene), dovrebbe essere inquadrato come trust di scopo di garanzia. Sui trust familiari, di cui al primo esempio, la prassi dell'Agenzia aveva chiarito che i requisiti applicativi di eventuali agevolazioni vanno verificati al momento dell'attribuzione definitiva che il trustee compie in favore del beneficiario (circ. n. 34/2022, § 4.4.6). Quindi, nell'ipotesi di un trust familiare non discrezionale, in cui i figli della coppia in via di separazione/divorzio fossero qualificati come beneficiari di capitale c.d. vested (titolari del diritto di pretendere dal trustee una determinata porzione del capitale), al momento della disposizione dei beni e diritti nel fondo in trust la debenza dell'imposta di successione potrebbe essere scongiurata dalla norma agevolativa prevista in materia di separazioni e divorzio, applicando quanto chiarito nel § 4.4.3 della circ. n. 34/2022 (per l'attribuzione stabile "rinvenibile anche già all'atto di costituzione o di dotazione del trust"), anche senza necessità di optare per la "tassazione in entrata". In tale trust non risulterebbe dovuta l'imposta neppure al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari. Al contrario, in un trust qualificabile come familiare e discrezionale, mancando una connessione diretta tra la separazione/divorzio e l'attribuzione finale, potrebbero sorgere dubbi interpretativi, mentre sarebbe da verificare l'effetto, in tal caso, dell'opzione per la "tassazione in entrata". Con riferimento al trust di scopo di garanzia, il coniuge creditore non dovrebbe essere invece, ab origine, soggetto passivo dell'imposta di donazione e comunque, eventuali dubbi interpretativi parrebbero poter essere superati grazie all'esenzione per gli accordi di separazione o divorzio.

*Fonte: Michele Saletti, Eutekne del 17 gennaio 2025*

## ➤ **La pec della società è anche domicilio digitale degli amministratori**

L'indirizzo di posta elettronica certificata della società amministrata può essere utilizzato dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale e, pertanto, quando nel Registro imprese si iscrive la nomina degli amministratori unitamente all'atto costitutivo delle società di persone e di capitali, la pec della società può essere usata anche come pec degli amministratori. È questa la disposizione che il Registro imprese di Milano ha impartito («in attesa di successivi chiarimenti ministeriali»), con una comunicazione pubblicata sul suo sito

internet, dopo che nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 ore del 10 gennaio), una interpretazione inevitabilmente restrittiva della nuova normativa in materia (il comma 860 dell'articolo 1 della legge 207/2024), adottata in prima lettura, aveva indotto il Registro a sospendere le domande di iscrizione delle nuove società che non fossero corredate dell'indirizzo pec dei loro amministratori. In altre parole, con una soluzione intelligente adottata nel segno dell'efficienza, si è pensato che, alla fine, il domicilio digitale altro non è che la proiezione del domicilio fisico nel mondo virtuale: pertanto, così come è sempre stato possibile che un amministratore collochi il proprio domicilio fisico presso la società amministrata, altrettanto è ora possibile che un amministratore elegga il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale egli ricopre la carica, il quale è appunto rappresentato dall'indirizzo pec attribuito alla società in questione. La soluzione adottata rimedia agli inevitabili fastidi che la nuova normativa ha provocato alla prassi professionale (senza arrecare alcun plausibile vantaggio, in quanto per effettuare comunicazioni a una società è sufficiente la pec della società stessa, quando invece quella degli amministratori non serve pressoché a nulla): si pensi a un consiglio di amministrazione formato da un consistente numero di componenti, ognuno dei quali avrebbe dovuto munirsi di pec per permettere alla società di iscriversi nel Registro imprese; per non parlare delle persone straniere, alle prese non solo con il problema di aprire la pec (strumento inesistente nel Paese di loro appartenenza), ma anche con il problema di doverla costantemente monitorare. La disposizione del Registro imprese di Milano è peraltro testualmente correlata alle nomine effettuate in seno all'atto costitutivo delle società: ma è da credere che si possa leggere anche con riferimento alle cariche elette per decisione dei soci nel durante della vita societaria.

*Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2025*

## ➤ **Dividendi esteri, ok all'accredito**

La persona fisica che, al di fuori del regime d'impresa, consegua dividendi di fonte estera assoggettati a prelievo all'origine può beneficiare del corrispondente credito, salvi i casi in cui la Convenzione nella specie applicabile disponga una espressa preclusione in tal senso. Questa, in sintesi, la conclusione cui giunge l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) con la norma di comportamento n.227 a margine di una approfondita analisi del corredo normativo sostanziale e procedimentale governante la tassazione dei redditi di capitale corrisposti da non residenti a residenti. In via preliminare si rammenta che, mentre per i proventi percepiti attraverso un intermediario residente quest'ultimo opera una ritenuta a titolo di imposta sull'ammontare decurtato del prelievo estero ("netto frontiera", art. 27, commi 4 e 4 bis dell'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973), nelle restanti ipotesi si applica l'obbligo dichiarativo con imposizione sostitutiva. A tale ultimo riguardo il tenore letterale dell'art. 18 del Tuir ha portato l'Amministrazione Finanziaria a sostenere che la base imponibile vada assunta al lordo delle eventuali ritenute applicate in altra giurisdizione a titolo definitivo (risposta n. 111/2020; in senso critico v. la Denuncia AIDC n. 15/2020). Peraltro la fattispecie in esame è esclusa dall'opzione per la tassazione ordinaria che determinerebbe la fruibilità del foreign tax credit (FTC). Dunque, sottolinea l'AIDC, un approccio interpretativo del combinato disposto degli artt. 18 e 165 del Tuir nel senso di escludere alla radice la possibilità di scomputo dei tributi esteri darebbe luogo ad effetti distorsivi di doppia imposizione. In merito è di ausilio la giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 25698/2022 e 10204/2024) che, esaminando il caso Italia-USA, ha ricondotto la questione nei corretti termini, innanzitutto ripristinando una corretta impostazione che prende le mosse dalla gerarchia delle fonti del diritto tributario, dunque dalla posizione sovraordinata della disciplina pattizia rispetto a quella domestica. Quest'ultima, ove incompatibile, deve cedere il passo al framework internazionale. Per l'effetto laddove il Trattato

limiti l'accesso al TFC ai soli casi in cui la tassazione sostitutiva sia opzionale, per converso la circostanza che la stessi formi oggetto di un obbligo deve condurre all'opposto risultato, cioè di spettanza del FTC medesimo. Coerentemente, qualora la Convenzione disponga invece una preclusione assoluta, a prescindere dalla natura cogente o facoltativa dell'imposizione sostitutiva, il TCF sarà comunque precluso. Proprio il fatto che in una serie di Convenzioni, puntualmente evocate dall'AIDC, l'Italia abbia operato quest'ultima scelta conferma che diversamente, come accade nel suddetto caso Italia/Usa, l'elemento della volontarietà/non obbligatorietà resta decisivo (Cass. n. 25698/2022). Sul piano applicativo, conclude l'AIC, stante la struttura dei modelli dichiarativi, il riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero dovrà passare per una istanza di rimborso, opportunamente documentata, da presentarsi nei termini decadenziali ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 (v. anche CGT I Siena, n. 68/1/2024)

*Fonte: Gianluca Stancati, ItaliaOggi del 16 gennaio 2025*

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

